

# *No al ravvedimento operoso per il diritto annuale in Cdc*

Non si applicano al diritto annuale le modifiche al ravvedimento operoso apportate dalla legge di Stabilità 2015 all'articolo 13 del dlgs 472/1997. Tali modifiche si applicano ai soli tributi amministrati dell'agenzia delle entrate. Le novità della legge di stabilità 2015 per il ravvedimento operoso non hanno un effetto automatico di modifica del comma 1, lettere a) e b) dell'art. 6 del dm n. 54/2005 «regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle Cciaa, emanato ai sensi dell'art. 5-quater, comma 2, della legge 21 febbraio 2003, n. 27». Il ministero dello sviluppo economico con la nota del 6/2/2015 prot. n. 16919 ha confermato la linea sin qui tenuta con precedenti note n. 62417 del 30/12/2008 e n. 172574 del 22/10/2013 in merito all'applicabilità al diritto annuale delle modifiche già in precedenza intervenute in riferimento all'art. 13 del dlgs n. 472/1997 (ravvedimento operoso). Ricordiamo che la legge 23 dicembre 2014 n. 190 (c.d. legge di Stabilità 2015) all'art. 1 lettera b) del comma 637 apporta modifiche all'art. 13 del dlgs n. 472/1997 aprendo la regolarizzazione spontanea in situazioni che prima, invece, erano inibite. Al ravvedimento sprint (entro 14 giorni dopo la scadenza mancata: sanzione allo 0,2% per ogni giorno di ritardo), breve (entro 30 giorni: sanzione al 3%) e lungo (entro un anno: sanzione al 3,75%), si aggiungono, per effetto del comma 637 dell'art. 1 della legge di Stabilità 2015 tre opzioni. Il ministero dello sviluppo economico, oltre a ribadire quanto già espresso dallo stesso comma 1-bis del comma 637 della suddetta legge di stabilità 2015 con riferimento alle lettere b-bis) e b-ter) che si applicano ai soli tributi amministrati dell'agenzia delle entrate, prende posizioni sulle novità introdotte con le lettere a-bis) e b-quater) chiarendo che le stesse non hanno un effetto automatico di modifica del comma 1, lettere a) e b) dell'art. 6 del dm n. 54/2005.

Marco Ottaviano